



COMUNE DI MONTANARO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE VIGILANZA

Via Matteotti, 13 – 10017 Montanaro (TO) Tel 011 91 60 102 - E mail: vigili@comunemontanaro.it P.E.C.: comune.montanaro.to@legalmail.it
Orario di apertura al pubblico : dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 10.30

ORDINANZA N° 27

DEL 05/03/2025

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, NONCHÉ IN OGNI ALTRO CONTENITORE FRANGIBILE, BOTTIGLIE E LATTINE CHIUSE.

IL SINDACO

Atteso che nelle serate del 07 e 08 Marzo 2025, in piazza Donatori di Sangue, si svolgerà la manifestazione temporanea denominata “Festa dei coscritti 2006”.

Rilevato che la suddetta manifestazione attira un considerevole numero di partecipanti, soprattutto di giovane età, assembrandosi potrebbero arrecare pericolo per l'incolumità pubblica;

Rilevato che in tali occasioni è previsto un incremento di consumo di bevande, contenute in recipienti frangibili con conseguente rischio abbandono degli stessi che possono determinare un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

Dato atto che in occasione di tali manifestazioni, per garantire la prevenzione dell'ordine pubblico e l'incolumità dei partecipanti e spettatori, si rende necessario:

➤ Ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nonché ai soggetti privati vietare:

- la vendita e somministrazione, anche mediante distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc), bottiglie e lattine chiuse;
- la vendita e la somministrazione di alcolici al di sopra dei 21°;
- l'introduzione e la detenzione, nell'area della manifestazione, di bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri anche se a titolo gratuito.

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e s.m.i. che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Vista la L.R. 38/2006 ed in particolare l'art. 7 comma 4;

Vista in particolare la Direttiva Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28.07.2017 laddove sottolinea il rispetto di adeguati livelli di safety e security nell'ambito delle manifestazioni con obbligo per l'Ente di attuare tutte le misure possibili per la riduzione dei livelli di rischio;

ORDINA

Dalle ore 18:00 alle ore 02:00 dei giorni di venerdì 07 e sabato 08 Marzo 2025, in occasione delle serate danzanti della "Festa dei Coscritti 2006".

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di autorizzazione temporanea per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nonché ad ogni altro soggetto titolato alla somministrazione su aree pubbliche nell'area della manifestazione nonché ai soggetti privati:

- di vendere e somministrare, anche mediante distributori automatici, bevande in contenitori di vetro, nonché in ogni altro contenitore frangibile (porcellana, ceramica, terracotta, ecc), bottiglie e lattine chiuse;
- di vendere e di somministrare alcolici al di sopra dei 21°.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande e contenitori soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ad altri, anche se a titolo gratuito.

E' consentito ai titolari di pubblici esercizi, somministrare le bevande consentite in contenitori frangibili esclusivamente all'interno del locale.

I trasgressori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza Sindacale incorreranno nella sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (a norma della L. 3/2003, art. 16) se non sanzionati per fatto più grave in relazione ai disposti normativi in premessa citati ed al Codice Penale a seconda della fattispecie di condotta espressamente tenuta dal trasgressore;

Le forze dell'ordine sono incaricate del controllo e dell'esatta osservanza della presente.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale al fine di darne massima diffusione;

Che la presente ordinanza venga trasmessa ai pubblici esercizi ed esercizi commerciali del genere alimentare, nonché alla Prefettura di Torino, alla Questura, ai Carabinieri di Montanaro, Polizia di Stato di Chivasso, Guardia di Finanza di Chivasso;

Che la presente ordinanza venga consegnata all'Associazione organizzatrice dell'evento, "Pro Loco di Montanaro", affinché renda noto il divieto sia ai partecipanti che agli esercenti presenti alla manifestazione;

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate della verifica sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07/08/1980 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. per il Piemonte.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Dr. Antonino CARERI